



PROVINCIA DI PARMA

1

Regolamento per il riversamento alla Provincia di Parma, da parte dei Comuni e/o dei soggetti gestori, del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARSU/TIA/TARES/TARI di cui all'art. 19 del d.lgs. 504/1992 ss.mm.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 16/06/2014

SOMMARIO

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Comunicazioni preventive alla Provincia
- Art. 4 Comunicazione della Provincia
- Art. 5 Modalità di versamento
- Art. 6 Commissioni
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Rendicontazione annuale dei versamenti
- Art. 9 Verifiche e controlli
- Art. 10 Entrata in vigore

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- per tributo provinciale, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.Lgs. 504/1992;
- per T.A.R.S.U., la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai comuni ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993;
- per T.I.A., la tariffa di igiene ambientale di cui all'art.49 primo comma, del D.Lgs. n. 22/1997;
- per Provincia, la Provincia di Parma, con sede in Parma, P.le della Pace, 1;
- per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Parma, con sede presso le rispettive residenze comunali;
- per TARES (in vigore dal 01 gennaio 2013), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214 del 22.12.2011;
- per TARI (in vigore dal 01 gennaio 2014), il tributo comunale sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641 - 668 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- per soggetto gestore, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della tariffa di igiene ambientale;
- per soggetti passivi, i Comuni ed i soggetti gestori di cui sopra.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia del tributo provinciale applicato sulla Tarsu/T.i.a/Tares/Tari e si applica ai Comuni, se gestiscono tale attività in proprio, ovvero al soggetto gestore.

Articolo 3 Comunicazioni preventive alla Provincia

1. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione i Comuni comunicano alla Provincia l'ammontare della previsione relativa a TARSU/TIA/TARES/TARI inserito nel piano finanziario;

2. I Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione sulla gestione della TARSU/TIA/TARES/TARI entro sessanta giorni dalle modifiche poste in essere.

Articolo 4 Comunicazione della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo provinciale dell'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

2. in caso di mancata comunicazione, si applica la misura del tributo provinciale fissata per l'anno precedente, così come prevede il comma 3, dell'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ss.mm.;

3. la Provincia si impegna a comunicare ai soggetti passivi il numero di conto corrente di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

Articolo 5 Modalità di versamento

1. I soggetti passivi, **entro il 20 del mese successivo, relativamente alle somme riscosse per il mese precedente**, provvedono al versamento alla Provincia, delle somme riscosse quale Tributo provinciale contestualmente alla TARSU/TIA/TARES/TARI, tenendo conto degli eventuali rimborsi effettuati dai contribuenti.

Le eventuali somme a conguaglio relative alle riscossioni del mese di dicembre dovranno essere versate entro il 31/01 dell'anno successivo senza il conteggio di alcun interesse.

Nel caso in cui tale giorno cadesse di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo;

2. in caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali a partire dal giorno successivo a quello di scadenza sopra indicato.

Articolo 6 Commissioni

1. Ai soggetti passivi spetta una commissione d'incasso, posta a carico della Provincia, nella misura stabilita dal comma 5, dell'art. 19, del D.Lgs. 504/92 ss.mm., pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa, se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.

Articolo 7 Rimborsi

1. I comuni o i soggetti gestori del servizio di riscossione della TARSU/TIA/TARES/TARI effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale (TEFA);

2. Le somme rimborsate, se afferenti ad importi già riversati alla Provincia, potranno essere detratte dall'ammontare del primo riversamento dovuto dietro presentazione e successiva accettazione da parte della Provincia di idonea documentazione.

Articolo 8 Rendicontazione annuale dei versamenti

1. I soggetti passivi, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale (dettagliato per Comune) dei versamenti effettuati, evidenziando eventuali sgravi e rimborsi effettuati, compilando apposita modulistica predisposta dalla Provincia, idonea per una verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo provinciale per l'anno precedente;

2. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Provincia di Parma entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

Articolo 9
Verifiche e controlli

1. La Provincia può disporre verifiche presso i soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del tributo ambientale;
2. la Provincia può chiedere, anche in corso d'anno, ai soggetti passivi ogni documentazione necessaria alla verifica delle somme di propria competenza.

5

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prima pubblicazione all'albo pretorio.